

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
DI
COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO ONLUS**

PARTE GENERALE

INDICE

PREMESSA

1. LA COOPERATIVA
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DA PARTE DELLA COOPERATIVA SAN FRANCESCO
 - 2.1 Gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo
 - 2.2 La funzione del modello di organizzazione
 - 2.3 I principi ispiratori del Modello Organizzativo
 - 2.4 La metodologia impiegata per l'adozione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.
 - 2.5. Le verifiche periodiche sul Modello.
 - 2.6. L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello.
 - 2.7. La diffusione del Modello Organizzativo.
 - 2.8 La struttura del Modello Organizzativo.
3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA
 - 3.1 Il disposto normativo.
 - 3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.
 - 3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.
 - 3.4 Compiti e regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza.
 - 3.5 Funzionamento dell'OdV e rapporti con gli organi sociali.
 - 3.6 Flussi informativi e Whistleblowing
4. SISTEMA DISCIPLINARE
 - 4.1 Sanzioni applicabili ai dipendenti
 - 4.2 Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti.

PREMESSA.

Il Modello 231 così come di seguito presentato è il risultato di un percorso volto ad assicurare il concreto adempimento delle prescrizioni normative a seguito

dell'introduzione nel nostro ordinamento della responsabilità amministrativa da reato degli Enti ex D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”).

A tale proposito la Cooperativa San Francesco Onlus (di seguito la “Cooperativa”) ha adottato il presente Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo nella convinzione che lo stesso, unitamente al Codice Etico, costituisca uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di coloro che operano in nome e per conto della stessa, affinché ispirino i loro comportamenti a criteri di correttezza e trasparenza si da prevenire il rischio di commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'adozione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito il “Modello”) viene vissuto dalla Cooperativa Sociale San Francesco Onlus alla stregua di un'occasione di ripensamento organizzativo, attraverso il coinvolgimento organizzativo, attraverso il coinvolgimento delle figure che hanno responsabilità apicali, l'apporto delle figure intermedie, l'informazione alla compagine societarie e la possibilità data ai diversi interlocutori di intervenire segnalando eventuali criticità.

L'obiettivo perseguito attraverso l'adozione del Modello, unitamente all'introduzione del Codice Etico, vuole essere quello di dotare la Cooperativa di uno strumento dinamico ed in grado di prevenire reati e, più in generale, scongiurare l'adozione di condotte in contrasto con gli orientamenti valoriali e strategici della Cooperativa in ossequio ai principi che sin dai primi passi dell'esperienza della stessa, hanno ispirato la sua esperienza.

1. LA COOPERATIVA

La Cooperativa è una cooperativa senza scopo di lucro di tipo A), secondo l'art. 1 della legge 381 del 1991, e persegue lo scopo di svolgere la gestione di servizi socio sanitari nonché educativi.

La Cooperativa ha sede legale ed amministrativa sita in Roma, Via del Casaleto n. 400 - 00151, con codice fiscale/partita iva n. 01799401003.

All'interno delle proprie strutture, la Cooperativa assume, in modo integrale ovvero parziale, la gestione, *inter alia*, dei seguenti servizi:

- servizi di riabilitazione, residenziali e non;
- attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza;
- assistenza psichiatrica e psicologica;
- assistenza riabilitativa;

- assistenza medica;
- assistenza tutelare e ausiliaria.

2. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DELLA COOPERATIVA SAN FRANCESCO ONLUS.

2.1. Gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello Organizzativo.

La Cooperativa ha ritenuto utile e opportuno conformarsi alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, adottando un proprio Modello Organizzativo e sottoponendolo a costante verifica e aggiornamento, al fine di assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

Pertanto, anche in assenza di uno specifico obbligo legislativo, ma in presenza di una mera facoltà la Cooperativa ha ritenuto positivo sottoporre la propria organizzazione e le proprie procedure a un processo di analisi finalizzato al riscontro di eventuali aree a rischio di commissione dei reati-presupposto e alla conseguente adozione di un sistema di prevenzione degli stessi.

Invero, la Cooperativa ha considerato favorevolmente gli effetti positivi di tale iniziativa sull'organizzazione, sui metodi e sulle procedure di lavoro, comportando un'attività di indagine e valutazione dell'articolazione, dei contenuti, dei modi e delle forme di ripartizione di attribuzioni e competenze tra i soggetti inseriti nella compagine sociale o comunque coinvolti nei processi della stessa.

2.2. La funzione del Modello Organizzativo.

Il Modello Organizzativo si presenta come un sistema strutturato e organico di protocolli e regole di comportamento, volto a prevenire ed eliminare (o quanto meno ridurre) il rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso il rafforzamento del proprio sistema di controllo nonché sensibilizzando tutti i destinatari dello stesso al rispetto di comportamenti corretti, lineari e trasparenti.

Più esattamente, il presente Modello assolve le seguenti funzioni:

- informare tutti i soggetti che operano in nome e per conto della Cooperativa (di seguito i “**Destinatari**”) dell'adozione del Modello e del Codice Etico e favorire la diffusione dei principi ivi contenuti;
- porre tutti Destinatari nella condizione di percepire e riconoscere le situazioni che

potrebbero condurli a commettere reati nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni;

- rendere pienamente consapevoli tutti i Destinatari del rischio di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni di carattere disciplinare, penale, amministrativo che possono colpire non solo l'autore del reato, ma anche la Cooperativa;
- ribadire la propria contrarietà a ogni forma di violazione delle prescrizioni di cui al presente Modello nonché di commissione di qualsivoglia illecito in quanto contrario alle disposizioni di legge ed ai principi etico-sociali cui si ispira e si attiene la Cooperativa;
- consentire alla Cooperativa, grazie a un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

2.3. I principi ispiratori del Modello Organizzativo.

La scelta del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di dotarsi di un Modello si inserisce nella più ampia politica della stessa di sensibilizzazione alla gestione trasparente e corretta della Società, nel rispetto della normativa vigente e dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento dell'oggetto sociale.

Attraverso l'adozione del Modello il CdA intende perseguire le seguenti finalità:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, quali abbiano poteri gestionali, quali abbiano poteri di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d'attività, con quali limiti;
- evitare le eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici dell'Ente o a singole persone, attuando nel concreto il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all'esterno dei poteri di rappresentanza;

- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare ed organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l'effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l'attuazione di decisioni che possano esporre l'Ente a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del [-]. Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (art. 6, comma I, lettera a) del Dlgs 231/01), le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del CdA, ivi compreso l'inserimento di ulteriori Parti Speciali relative a nuove tipologie di reato previste in futuro dal D.Lgs. 231/2001

Il presente Modello è strutturato in una "Parte Generale" e una "Parte speciale" predisposta per le diverse categorie di reato contemplate nel Decreto.

Destinatari del Modello sono sia i soggetti in posizione apicale, sia i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Le disposizioni che seguono si applicano ad entrambe le categorie di soggetti, ove non diversamente specificato. In coerenza con la normativa in vigore, sono elementi costitutivi del Modello: -

- il presente documento;
- lo Statuto;
- le norme di comportamento, i valori ed i principi enunciati nel Codice Etico della Cooperativa;
- l'insieme delle procure e delle deleghe operative esistenti;
- il sistema sanzionatorio e disciplinare; -
- le procedure ed i protocolli adottati dalla Cooperativa ai sensi del Modello.

2.4. La metodologia impiegata per l'adozione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo.

In considerazione degli obiettivi e della funzione del Modello Organizzativo la redazione del documento in esame ha preso le mosse dalle esigenze individuate dal Legislatore all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Il Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati considerati dal D. Lgs. 231/2001.

A tale scopo è stato opportuno procedere in via preliminare ad un'approfondita indagine della complessiva organizzazione della Cooperativa, ovvero ad una ricognizione delle aree, dei settori e degli uffici, delle relative funzioni e procedure e delle entità esterne in vario modo correlate con la Cooperativa stessa.

La mappatura dei settori "a rischio" richiede aggiornamenti continui nel tempo in relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati dall'ente nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzionale e societaria.

Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della documentazione e della verificabilità di tutte le attività così da consentire la comprensione e la ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i dettami del D. Lgs. 231/2001.

a) Fase I: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale

In tale fase, finalizzata alla predisposizione della documentazione di supporto ed alla pianificazione delle attività di rilevazione, sono state condotte analisi puntuali sulla documentazione oggi esistente: organigramma, statuto, manuali operativi/procedure, regolamenti, deleghe e procure.

Tali documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività della Cooperativa nonché della ripartizione dei poteri e delle competenze.

b) Fase II: identificazione delle attività a rischio.

Si è proceduto alla individuazione e analisi di tutta l'attività della Cooperativa specificamente intesa a verificare sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative, la ripartizione delle competenze, sia la possibilità che si realizzino le fattispecie di reato indicate dal D.Lgs. 231/2001.

Le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono state dunque identificate e condivise mediante interviste al fine di consentire un

esame congiunto di quanto esposto dagli intervistati, individuati nei soggetti con le responsabilità e comunque le migliori conoscenze dell'operatività di ciascun singolo settore di attività.

c) Fase III: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio.

Nel corso delle interviste ai soggetti responsabili dei processi identificati a rischio si è richiesto di illustrare le prassi operative e i concreti controlli esistenti e idonei a presidiare il rischio individuato; sulla base di dette valutazioni si è determinato il livello di criticità, in termini di profilo del rischio effettivo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nell'ambito di ciascun processo.

d) Fase IV: gap analysis.

La situazione di rischio e dei relativi presidi è stata confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.Lgs. 231/2001 al fine di individuare le carenze del sistema esistente.

In relazione quindi alle aree di rischio identificate sono state individuate le opportune azioni correttive per migliorare il sistema dei controlli e ridurre il livello di criticità.

e) Fase V: definizione dei protocolli

Per ciascuna unità operativa in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, si è provveduto alla verifica della coerenza dei protocolli esistenti ed, ove necessario, si è identificata la necessità di definire un protocollo di decisione contenente la disciplina che il soggetto avente la responsabilità operativa ha concorso ad illustrare come la più idonea a governare il profilo di rischio individuato.

2.5. Le verifiche periodiche sul Modello.

Il presente Modello Organizzativo è soggetto a due tipi di verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza:

- verifiche sugli atti: su alcuni atti societari e su contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa in aree risultate sensibili;
- verifiche delle procedure: periodicamente l'effettivo funzionamento del presente Modello Organizzativo è sottoposto a controllo esercitato dall'OdV.

Inoltre, sono previste una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, degli eventi considerati rischiosi, una verifica delle conoscenze e della consapevolezza del

personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001, con interviste a campione o attraverso un questionario di autovalutazione.

L'esito della verifica deve essere sottoposto all'attenzione dell'Organo Amministrativo con il rapporto annuale predisposto dall'OdV, che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

2.6. L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello.

Gli interventi di adeguamento e aggiornamento del Modello Organizzativo sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/2001 e saranno realizzati qualora ciò risulti opportuno.

In particolare, il Modello sarà aggiornato in occasione di:

- modifiche legislative e delle Linee Guida delle principali Associazioni di categoria ispiratrici del presente Modello Organizzativo;
- eventuali violazioni del Modello Organizzativo e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti della struttura organizzativa o mutamenti della strategia che aprano nuovi campi di attività.

Si tratta di un'attività di importanza particolarmente rilevante, in quanto mira al mantenimento nel tempo dell'efficace attuazione del Modello, anche a fronte di modificazioni dello scenario normativo ovvero della realtà aziendale di riferimento, nonché nelle ipotesi di accertamento di carenze del Modello stesso, anche e soprattutto in occasione di eventuali violazioni del medesimo.

In conformità al ruolo in tal senso assegnatogli dal D.Lgs. n. 231/2001, è compito dell'Organismo di Vigilanza apportare i necessari aggiornamenti e adeguamenti di carattere ordinario e formulare proposte di aggiornamento e di adeguamento di carattere sostanziale, da sottoporre all'organo amministrativo per l'approvazione finale.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, al fine di garantire la continuità del proprio mantenimento in relazione all'evoluzione delle esigenze della Società.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a comunicare all'organo amministrativo le informazioni delle quali sia venuto a conoscenza, che possano determinare l'opportunità

di procedere a interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello Organizzativo.

2.7. La diffusione del Modello Organizzativo.

Al fine di dare efficace attuazione alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 231 del 2001 nonché al Modello, devono essere adeguatamente garantite la diffusione e la conoscenza dello stesso sia all'interno sia, per quanto possibile, all'esterno della Cooperativa medesima.

In particolare, obiettivo della Cooperativa è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai Destinatari ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano anche occasionalmente per il conseguimento degli obiettivi della Cooperativa in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e relativa formazione è stata affidata all'Organismo di Vigilanza che a tal fine deve coordinarsi con l'ufficio Risorse Umane.

La Società si impegna a rendere disponibile e accessibile il Modello e il Codice Etico sul sito *internet* aziendale <http://www.sanfrancescocoop.it> e sull'*intranet* aziendale in un'area dedicata.

Si impegna inoltre a organizzare sessioni di *training* di formazione e informazione diversificati per i Destinatari e a comunicare e fornire ai neo-assunti, al momento dell'assunzione, copia di tali atti.

Dall'altro lato, ogni dipendente è tenuto a:

- conoscere e far propri i contenuti del Modello e del Codice Etico;
- rivolgersi a proprio superiore gerarchico in caso di dubbi e/o richiesta di chiarimenti sulle prescrizioni e sui principi dettati nei predetti documenti;
- apprendere le modalità operative con cui deve essere svolta funzione e le attività assegnate;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Infine, la Cooperativa garantisce la diffusione dei contenuti e dei principi del presente Modello nonché del Codice Etico anche nei confronti di soggetti terzi più è richiesto di

sottoscrivere una dichiarazione attestante la conoscenza di tali atti e l'impegno al rispetto dei medesimi.

2.8 La struttura del Modello Organizzativo.

Il presente Modello Organizzativo è composto, nella sua versione attuale, da:

- una "Parte Generale";
- una "Parte Speciale", all'interno della quale sono previsti una pluralità di protocolli predisposti per le diverse tipologie di reato-presupposto che si considerano, con riferimento alla particolare attività svolta dalla Cooperativa a rischio di verificaione;
- un'Appendice Legislativa
- Allegati.

La presente **Parte Generale** si propone di definire la struttura del Modello, disciplinandone finalità e funzioni, descrivere il fondamentale ruolo dell'Organismo di Vigilanza, istituire un sistema di flussi informativi e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del Modello stesso e del Codice Etico.

Quanto alla **Parte Speciale**, occorre rilevare in generale, che ciascuno dei protocolli che la compongono, in considerazione delle attività svolte dalla Società, ha l'obiettivo di predisporre e attuare un sistema di principi di riferimento, di regole di condotta e di protocolli che, unitamente al Codice Etico e alle procedure esistenti, è volto a indirizzare il comportamento dei Destinatari operanti all'interno delle differenti aree a rischio al fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto potenzialmente idonei a realizzarsi in ambito aziendale.

Com'è noto, è praticamente impossibile dar vita a un sistema di controllo interno in grado di eliminare *in toto* l'eventualità di situazioni di rischio; pertanto, il presente Modello e le relative prescrizioni mirano a ridurre il rischio a livelli accettabili, sia riducendo la probabilità che si manifesti, sia riducendone l'impatto sulla compagine aziendale.

Con riferimento al sistema di controllo preventivo ideato dal Legislatore in relazione alla commissione dei reati-presupposto la soglia concettuale di accettabilità, almeno nei casi di reati dolosi, è stata individuata all'art.6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, in cui si prevede che i modelli siano tali che il reato possa essere commesso solo attraverso una loro elusione fraudolenta¹.

Con riferimento ai reati di natura colposa (come alcuni illeciti ambientali ovvero i reati previsti con violazione delle norme infortunistiche e in tema di salute e igiene sui luoghi di lavoro), non essendo evidentemente compatibile il concetto di elusione fraudolenta, si richiede la realizzazione di una condotta (non volontaria dell'evento) che viola le prescrizioni del Modello in materia di sicurezza o di ambiente, nonostante la dimostrata e puntuale vigilanza prevista dal sistema e richiesta dal D.Lgs. n. 231/2001.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA (di seguito l'"OdV").

3.1 Il disposto normativo.

L'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 231/2001 dispone che l'Ente non risponde dell'illecito se prova:

- che l'organo dirigente ha adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza di detto Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

La previsione normativa di un "organismo dell'Ente", unitamente alle considerazioni espresse, sul punto nella relazione illustrativa al D. Lgs. 231/2001, fanno ritenere che esso non possa essere identificato con un soggetto esterno all'Ente medesimo.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.

Per conformarsi al dettato normativo e poter svolgere al meglio i propri compiti, l'OdV deve rispondere a determinate caratteristiche, ovvero:

- stabilità e continuità: l'OdV deve essere istituito in modo stabile all'interno dell'organizzazione aziendale, in modo da poter esercitare la propria attività di monitoraggio ed aggiornamento del Modello in modo continuativo, attuando tutte le modifiche rese necessarie dall'eventuale mutamento dell'attività o dell'organizzazione aziendale. Deve divenire un costante punto di riferimento per tutti coloro che intendono effettuare segnalazioni ovvero richiedere indicazioni e pareri sulle condotte da osservare;
- indipendenza ed autonomia: l'OdV deve poter esercitare le proprie funzioni con indipendenza di giudizio e autonomia di iniziativa ed operativa, in modo da poter vigilare sull'applicazione del modello anche da parte degli organi di vertice dell'Ente. Tali caratteristiche presuppongono che l'OdV sia collocato, all'interno

dell'organigramma aziendale, in una posizione gerarchicamente elevata, e che riferisca unicamente ai massimi vertici aziendali (Presidente, Vice Presidente, CdA, Direttore Generale alla gestione) e che i membri dell'OdV siano estranei alla gestione operativa dell'Ente;

- professionalità: occorre garantire la concreta possibilità di azione all'OdV in un contesto che richiede sia capacità di valutazione e gestione dei rischi, sia competenze e conoscenze in materia di analisi delle procedure, di organizzazione e controllo aziendale e di pratica professionale;
- onorabilità: i membri dell'OdV devono possedere requisiti di autorevolezza morale ed onorabilità.

3.3 Nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza.

In considerazione della specifica realtà aziendale della Cooperativa, si è deciso di attribuire il ruolo di OdV ad un organo costituito in forma monocratica.

Con delibera del [-] ha istituito e nominato il proprio Organismo di Vigilanza nominando quale Presidente [-] (di seguito il "**Presidente**"). La scelta di tale nomina è stata determinata dal fatto che il Presidente è stato riconosciuto come il più adeguato ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione che si richiedono per tale funzione, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiede altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Sono, pertanto, previste le seguenti cause di incompatibilità o di decadenza dall'ufficio:

- trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c., ovvero interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- l'essere membri esecutivi del CdA della Cooperativa, di società da questa controllate o della controllante;
- l'aver relazioni di coniugio, parentela o affinità fino al quarto grado con i soggetti indicati al punto precedente;
- l'aver intrattenuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato, nell'ultimo biennio, con entità con le quali, o nei confronti delle quali, possono essere compiuti i reati e gli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Cooperativa, con le sue controllate o con la controllante, con gli amministratori esecutivi, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio e compromettere l'indipendenza.

L'eventuale decadenza dalla funzione o dalla carica ricoperta da parte del presidente dell'OdV, comporta la necessaria valutazione del CdA della Cooperativa della sua sostituzione.

Il venir meno dei requisiti di cui sopra ovvero l'insorgenza di cause di incompatibilità, in costanza del mandato, determina la decadenza dall'incarico del Presidente e, in tal caso, il CdA provvede tempestivamente alla nuova nomina nel rispetto dei principi indicati. L'OdV della Cooperativa San Francesco resta in carica 3 anni, è rieleggibile e il Presidente può essere revocato dal CdA solo per giusta causa. In tal caso, il CdA provvede tempestivamente alla sostituzione del Presidente revocato.

Tenuto conto dei compiti e delle responsabilità attribuite, nonché delle specifiche conoscenze professionali richieste, l'OdV può avvalersi del supporto di altre funzioni interne nonché di consulenti esterni.

Il compenso del Presidente dell'OdV è determinato dal CdA al momento della nomina e rimane invariato per l'intero periodo di durata dell'incarico.

Il CdA approva, annualmente e su proposta dell'OdV, la previsione delle spese, anche di carattere straordinario, necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello, nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente.

3.4 Compiti e funzioni dell'OdV.

L'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 231/2001, quanto ai compiti dell'OdV, prevede che esso debba:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curarne l'aggiornamento. La medesima disposizione, quanto ai requisiti dell'OdV, prevede che esso debba essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ossequio alla citata disposizione legislativa, le funzioni ed i compiti che vengono attribuiti dal CdA all'OdV sono i seguenti: -

- valutare l'idoneità e l'adeguatezza del Modello, in relazione alle specifiche attività svolte dalla Cooperativa ed alla sua organizzazione, al fine di evitare la

commissione delle categorie di reati per la prevenzione dei quali il Modello è stato introdotto;

- vigilare sulla rispondenza dei comportamenti concretamente realizzati all'interno della Cooperativa con quanto previsto nel Modello, evidenziandone gli scostamenti, al fine di apportare eventuali adeguamenti alle attività realmente svolte;
- curare l'aggiornamento del Modello attraverso la verifica circa l'eventuale mutamento delle condizioni aziendali e l'analisi della efficacia e funzionalità delle modifiche proposte.

Al fine di espletare detti compiti, senza che l'elencazione che segue possa intendersi esaustiva delle attività da porre in essere, l'OdV dovrà:

- monitorare ed interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello rispetto a tale normativa, segnalando al CdA le possibili aree di intervento;
- formulare proposte in merito alla necessità di aggiornamento e adeguamento del Modello adottato;
- assicurare, con il supporto delle strutture aziendali competenti, il mantenimento e l'aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree a rischio, ai fini dell'attività di vigilanza;
- elaborare le risultanze delle attività di controllo sulla base delle verifiche;
- segnalare al CdA eventuali notizie di violazione del Modello;
- predisporre relazioni informative periodiche al CdA;
- monitorare le iniziative volte alla diffusione e alla conoscenza del Modello, e quelle finalizzate alla formazione dei Destinatari e ad assicurare i flussi informativi verso l'OdV.

In relazione allo specifico compito di monitoraggio e di aggiornamento del Modello l'OdV sottopone lo stesso a due tipi di verifiche periodiche:

- verifiche sugli atti: verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Cooperativa nelle aree di attività a rischio;
- verifiche sulle prassi/procedure: verifica dell'effettivo funzionamento del Modello e delle relative procedure, secondo gli standard professionali previsti dalla Cooperativa.

Tali verifiche tengono conto delle eventuali segnalazioni ricevute e dei risultati di interviste da realizzarsi tra i Destinatari.

Ferme restando le competenze di vigilanza interna previste dalla legge, le attività poste in essere dall'OdV non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale.

Il presidente dell'OdV deve adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario ed è responsabili della verità delle loro attestazioni.

3.5 Funzionamento dell'OdV e rapporti con gli organi sociali.

L'OdV, al fine di poter assolvere in modo esaustivo ai propri compiti, deve:

- disporre di mezzi finanziari adeguati per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo previste dal Modello. In tal senso il CdA approva annualmente, su proposta dell'OdV, la previsione delle spese per l'anno in corso nonché il consuntivo delle spese dell'anno precedente;
- essere dotato di poteri di richiesta ed acquisizione di dati, documenti e informazioni da e verso ogni livello e settore della Cooperativa;
- essere dotato di poteri di indagine, ispezione e accertamento dei comportamenti (anche mediante interrogazione del personale con garanzia di segretezza e anonimato), nonché di proposta di eventuali sanzioni a carico dei soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello. Tutte la documentazione concernente l'attività svolta dall'OdV (segnalazioni, informative, ispezioni, accertamenti, relazioni etc.) è conservata per un periodo di almeno 5 anni (fatti salvi eventuali ulteriori obblighi di conservazione previsti da specifiche norme) in apposito archivio, il cui accesso è consentito esclusivamente ai componenti dell'OdV.

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli altri Organi Sociali della Cooperativa.

A tal fine l'OdV relaziona al CdA:

- a seguito di una seduta di particolare importanza, su proposta del Presidente, circa l'attività svolta;

- annualmente, sullo stato di attuazione del Modello, evidenziando le attività di verifica e di controllo compiute, l'esito di dette attività, le eventuali lacune del Modello emerse, i suggerimenti per le eventuali azioni da intraprendere. In tale occasione presenterà altresì il piano annuale delle verifiche predisposto per l'anno successivo.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello. L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dal CdA e dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

3.6 Whistleblowing e flussi di informazione.

L'OdV è destinatario di flussi di informazione provenienti dai Destinatari nonché da soggetti che a qualsiasi titolo collaborano con la Cooperativa aventi ad oggetto segnalazioni circostanziate di condotte illecite.

A tale proposito l'OdV dovrà:

- al fine di agevolare i predetti flussi informativi attivare due canali informativi, uno analogico ed uno digitale, al fine di incentivare le comunicazioni aventi ad oggetti tali illeciti;
- verificare che tali comunicazioni siano circostanziate, riportino la descrizione degli elementi posti a loro fondamento e fornire tutti gli elementi necessari per consentire l'esercizio dei suoi poteri di verifica e controllo.

Le segnalazioni anonime verranno prese in considerazione nel caso gli elementi addotti a sostegno della stessa risultino tali da comprovare immediatamente la commissione di un illecito rilevante ai sensi della normativa di riferimento;

- valutare, in ragione della segnalazione ricevuta, se ascoltare eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivare per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad un'indagine interna;
- assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante durante tutte le fasi della gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della

Cooperativa delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede, ed evitare che lo stesso possa subire ritorsioni in ragione della comunicazione effettuata.

- garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Cooperativa o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede
- valutare le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti applicabili in conformità a quanto previsto dal sistema sanzionatorio.

L'OdV è destinatario di flussi di informazione relativi ad atti ufficiali a carico dei Destinatari e/o delle funzioni interessate.

Devono senza indugio essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle deleghe e l'organigramma tempo per tempo vigenti;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio della Cooperativa;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- ogni atto/documento relativo a finanziamenti pubblici ricevuti dalla Società;
- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private con Enti Pubblici;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni.

4. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che il Modello individui e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di reati. Ciò in quanto l'art. 6,

comma, 2 D. Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dall'impresa, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di **“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”**.

In particolare, tale sistema definisce le sanzioni e le modalità applicative da intraprendere nei confronti dei soggetti (dipendenti o terze parti) responsabili di comportamenti illeciti o di violazione delle norme contenute nei documenti di cui si compone il Modello.

La Cooperativa, coerentemente al CCNL applicato, prevede una gradualità delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra la mancanza rilevata e la sanzione comminata.

Il sistema disciplinare, individuate le possibili infrazioni, descrive le tipologie di sanzioni applicabili, differenziate in base alla categoria di appartenenza del soggetto responsabile dell'illecito, tenuto conto delle leggi vigenti che regolano i rapporti di lavoro.

La definizione, attraverso un sistema disciplinare, di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

In virtù dei principi esposti, il potere disciplinare di cui al D. Lgs., 231/2001 è esercitato, su delibera del CdA, secondo le procedure e le modalità previste dal vigente sistema disciplinare.

4.1 Sanzioni applicabili ai dipendenti

a) PROVVEDIMENTO DI RICHIAMO SCRITTO.

Tale provvedimento viene adottato in caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservazione delle procedure prescritte, omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni stabilite, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

b) MULTA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 5 ORE DI RETRIBUZIONE.

Tale provvedimento viene adottato in caso di violazione ripetuta delle procedure interne previste dal presente Modello o ripetuta adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso.

c) SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI 7 GIORNI.

Tale provvedimento viene adottato in caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello e, attraverso l'adozione nell'espletamento delle attività a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esposizione della Società a situazioni oggettive di pericolo.

d) LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.

Tale provvedimento viene adottato in caso di:

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello diretto, in modo univoco, al compimento di un reato sanzionato dal Dlgs. 231/01;

- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento in violazione alle

prescrizioni del presente Modello tale da determinare l'applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Dlgs. 231/01 o comunque un rilevante danno.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esito di procedimenti penali per reati previsti dal D.lgs. 231, in quanto le regole di condotta previste dal Modello sono assunte dalla Cooperativa in piena autonomia ed indipendentemente dall'accertamento in sede giurisdizionale di reati scaturenti dalla violazione del Modello.

4.2 Sanzioni applicabili a dirigenti, amministratori, collaboratori esterni e professionisti.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello, in proporzione alla gravità delle infrazioni verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate:

a) Misure nei confronti dei Dirigenti.

In caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle attività nelle aree e funzioni a rischio, di un comportamento difforme dalle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei loro confronti le misure ritenute più idonee nella fattispecie, coerentemente alle disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti di Azienda applicato.

b) Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori della Società sarà cura dell'OdV darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune misure previste dalla normativa vigente.

c) Misure nei confronti di collaboratori e professionisti

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da professionisti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/01, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l'irrogazione di misure sanzionatorie.

PARTE SPECIALE INDICE

Premessa.

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto).**
2. **Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24 bis del Decreto).**
3. **Reati societari.**
4. **Abuso di mercato.**
5. **Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro.**
6. **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.**
7. **Reati ambientali.**
8. **Whistleblowing.**
9. **Impiego di lavoratori stranieri.**
10. **Corruzione tra privati.**
11. **Autoriciclaggio.**
12. **Razzismo e xenofobia.**
13. **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.**
14. **Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di illecita provenienza.**
15. **Reati contro la libertà individuale;**
16. **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.**

PREMESSA

La Parte Speciale riporta, per ogni tipologia di reato rilevante per la Cooperativa, le aree di attività sensibili, secondo le modalità di classificazione adottate internamente.

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di indicare:

- le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- i principi di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della prevenzione della commissione di tali reati.

L'individuazione delle aree di rischio e dei reati rilevanti per la Cooperativa è il risultato di un'analisi delle specifiche aree di attività della stessa, della sua struttura e delle concrete modalità operative.

Proprio in ragione della mutevolezza degli indicati parametri, i protocolli adottati sono sottoposti un'attività di periodica verifica ed implementazione al fine di garantire un continuo adeguamento e l'effettività della loro funzione penal - preventiva.

La presente parte speciale deve essere considerata parte integrante del MOG adottato dalla Cooperativa ed in quanto tale è vincolante per i Destinatari.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 24 e 25 del Decreto)

Nell'esercizio dell'attività di impresa è possibile che la Cooperativa entri in contatto con la Pubblica Amministrazione (di seguito la "PA"). In tale contesto è possibile che alcuni Destinatari vengano in contatto con soggetti che svolgono funzioni pubbliche ovvero servizi pubblici. Il presupposto dei reati contro la PA è dunque l'instaurazione di rapporti con essa.

I principali delitti contro la PA, rilevanti ai sensi del Decreto riguardano l'indebita percezione di erogazioni, malversazione a danno dello Stato e dell'Unione Europea, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico, o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

Il Decreto, poi, riserva un trattamento particolare ai delitti di corruzione e concussione. In particolare rilevano i reati di corruzione per un atto d'ufficio, per un atto contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione e concussione.

Aree di rischio.

- Richiesta di accreditamento e gestione delle relative risorse economiche;
- partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici per l'assegnazione di commesse;
- assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze esterne;
- gestione dei rapporti con soggetti pubblici nel caso di esecuzione di convenzioni o accordi di programma;
- gestione di liquidità e contabilità;
- acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi dalla PA;
- ottenimento permessi/autorizzazioni;

- attività occasionali ad alta interazione con la PA.

Procedure

- I rapporti con la PA nelle aree di rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando un responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni.
- I rapporti con collaboratori esterni devono essere regolamentati per iscritto con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere approvati dalla Cooperativa.
- Tutti i pagamenti devono essere effettuati con modalità che ne garantiscono la tracciabilità.
- I soggetti deputati alla supervisione di adempimenti connessi alle attività di pagamento di fatture e utilizzo di finanziamenti ottenuti dallo Stato ovvero organismi comunitari, devono svolgere tali attività con particolare attenzione e riferire all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.
- In caso di partecipazione a bandi pubblici, verificare la corretta applicazione della procedura di bando nelle sue diverse fasi (ricezione informazioni sulla natura del bando, valutazione del bando, predisposizione e inoltro della documentazione propedeutica alla partecipazione al bando stesso).
- Verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, inerenti anche alla possibilità di partecipare a bandi pubblici.
- Garantire la tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni effettuate con la PA tramite adeguate modalità.
- Protocollare le procedure che disciplinano la partecipazione ad ispezioni giudiziarie, fiscali, amministrative nonché i rapporti con soggetti pubblici al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro.
- In caso di operazioni rischiose, sarà necessario che i soggetti coinvolti procedano a redigere una relazione della stessa nella quale venga evidenziato il suo valore economico ed eventuali elementi e circostanze attinenti all'operazione.
- Le relazioni relative all'operazione a rischio devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

- L'OdV gode di ampi poteri ispettivi per verificare la correttezza dell'operato della Cooperativa ovvero per intervenire laddove venga a rilevare la commissione di irregolarità da parte della stessa.
- Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.
- L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.
- Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.
- L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

Addenda al protocollo 1

Oggetto: gestione dei rapporti con la P.A.

Con il presente documento si conferisce al Presidente della Cooperativa in via esclusiva la gestione dei rapporti con la P.A.

Per il compimento di singole operazioni il Presidente, a sua insindacabile discrezione, ha la possibilità, tramite il conferimento di una delega scritta, di incaricare un soggetto specifico in possesso delle competenze di volta in volta richieste per la specifica attività da compiere.

Il Direttore Sanitario curerà i rapporti con la P.A. che gli sono espressamente attribuiti dalla legge.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 2

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24)

All'indomani della sottoscrizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) il 5 aprile 2008 è entrata in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48.

Tale ultimo atto normativo ha introdotto nel D.lgs. 231/01 l'art. 24 *bis* relativo ai reati informatici ed all'illecito trattamento di dati.

Aree di rischio

- Attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad internet.

Procedure

- Procedere alla selezione dei soggetti destinati a fornire i servizi I.T. (Information Technology) con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna che consente di valutare *ex ante* l'affidabilità dei fornitori.
- Informare adeguatamente i Destinatari (ivi compreso stagisti e volontari) autorizzati all'utilizzo delle strumentazioni informatiche dell'importanza di mantenere le proprie credenziali di accesso riservate e confidenziali e di evitare la loro divulgazione a soggetti terzi.
- Prevedere attività di formazione a favore dei Destinatari autorizzati all'utilizzo delle postazioni informatiche al fine di scongiurare un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.
- Far sottoscrivere ai Destinatari autorizzati all'uso della strumentazione informatica della Cooperativa uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al

corretto utilizzo ed alla tutela delle risorse informatiche aziendali.

- Impostare le postazioni di lavoro in maniera tale che decorso un congruo periodo di tempo di inutilizzo, le stesse si blocchino automaticamente.
- Limitare gli accessi ai locali *server* esclusivamente a personale espressamente autorizzato.
- Nelle postazioni informatiche impedire la possibilità di installazione di *software* diversi rispetto a quelli espressamente autorizzati e correlati con l'attività professionale della Cooperativa.
- Provvedere senza indugio alla cancellazione degli *account* attribuiti ai Destinatari dagli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.
- Personalizzare gli *account* in uso ai Destinatari in maniera da consentire lo svolgimento delle operazioni informatiche strettamente legate alle funzioni dagli stessi svolte all'interno della Cooperativa;
- Fornire le postazioni informatiche, e più in generale gli apparati *hardware* in uso alla Cooperativa dei *software* antivirus e malware necessari per escludere ovvero ridurre al minimo il rischio di intrusioni da parte di soggetti terzi.
- Individuare un apposito soggetto che curi la manutenzione dell'intero comparto informatico della Cooperativa, che ne curi l'aggiornamento e disponga verifiche periodiche in ordine allo stato, alla sicurezza ed alla sua efficienza al fine di scongiurare la realizzazione di reati informatici (di seguito il "Consulente Informatico").
- In caso di accertamento di violazioni, siano esse peste in essere dai Destinatari ovvero provenienti da soggetti terzi, procedere alla immediata segnalazione delle stesse all'OdV.
- Il Consulente Informatico è tenuto ad intraprendere tutte le iniziative idonee a garantire la sicurezza del sistema informatico della Cooperativa, previo approvazione delle iniziative richieste da parte del CdA della stessa.
- Qualora il Consulente Informatico, nel corso della propria attività di verifica ed implementazione del sistema informatico della Cooperativa dovesse rilevare anomalie, sarà tenuto a riferire quanto riscontrato all'OdV affinché vengano assunte tutte le iniziative utili al fine di risolvere tempestivamente la criticità e a escludere che

si venga nuovamente a verificare.

- Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati informatici o vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati a mezzo dell'utilizzo del sistema informatico della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative ritenute idonee nell'interesse della Cooperativa.
- L'OdV, notificato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta e a notificare le competenti autorità.
- L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 3

RETI SOCIETARI (art. 25 *ter*).

Per questa tipologia di delitti rientranti nel novero dei reati presupposti ai sensi dell'art. 25 *ter* del D.lgs. 231/01, l'ente è responsabile del fatto commesso nell'interesse della società dai vertici sociali ovvero da soggetti sottoposti al loro controllo e vigilanza qualora sia possibile provare che la commissione del reato sia dipeso da un omesso esercizio dei doveri di vigilanza in ragione della carica rivestita da parte di tali soggetti.

Per i reati in materia societaria sono previste solo sanzioni pecuniarie (non già quelle interdittive) che possono aumentare fino ad un terzo qualora l'ente in ragione della commissione del delitto abbia ottenuto un ricavo di rilevante entità. In tali casi, è prevista la confisca del prezzo o del profitto del reato.

Aree di rischio

- predisposizione di prospetti informativi;
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relative alla Cooperativa;
- tenuta della contabilità;
- gestione materiali e strumentazione;
- stipula accordi di collaborazione con altri enti;
- operazioni societarie.

Procedure specifiche per aree sensibili.

Al fine di prevenire la commissione di reati societari viene introdotto un obbligo di predisporre comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico riguardo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

Tali comunicazioni dovranno essere redatte in base a specifiche procedure aziendali che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, nonché i criteri contabili per l'elaborazione degli stessi;
- siano predisposte procedure per assicurare la veridicità e correttezza dei dati posti alla base delle comunicazioni;
- verifichino le modalità di ufficializzazione esterne delle decisioni collegiali e, più in generale, di tutte le informazioni veicolate nonché le modalità con le quali viene archiviata la corrispondenza in entrata ed in uscita tra la Cooperativa e gli organi esterni.

Nel contesto delle operazioni relative a conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione sarà necessario:

- che qualunque delle operazioni sopra menzionate dovrà essere approvata dal CdA;
- la documentazione relativa alle predette operazioni dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV.

È richiesto sia ai soggetti in posizione apicale che ai subordinati di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo che assicuri il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari nonché delle procedure aziendali interne.

In particolare è richiesta una massima attenzione nelle attività di formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed al pubblico un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa.

Nei rapporti con i soggetti terzi è richiesto il rispetto del principio di correttezza e trasparenza.

Tutti gli incarichi conferiti a collaboratori esterni, a qualunque titolo vengano assegnati, devono essere redatti per iscritto, con l'espressa indicazione del compenso pattuito e devono essere approvati dalla dirigenza della Cooperativa.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notiziare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative repute

idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 4

ABUSO DI MERCATO (art. 25 *sexties*)

La presente parte speciale si riferisce ai reati disciplinati dalla Parte V, Titolo 1, *bis* del Testo Unico Finanziario (di seguito il “TUF”) rubricato “*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato*”.

Con la legge Comunitaria del 2004 è stato introdotto l’art. 25 *sexties* al D.lgs. 231/01 che ha ampliato le categorie dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato degli enti introducendovi le suddette fattispecie normative.

Nel novero dei delitti in questione assume una spiccata rilevanza l’*insider trading* che trova nel concetto di informazione privilegiata il suo fulcro.

Ai sensi dell’art. 18 del TUF per informazione privilegiata si intende un’informazione che abbia le seguenti peculiarità:

- sia di carattere preciso;
- che non sia stata ancora resa pubblica;
- che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari, si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Infine, si segnala che a sensi del TUF si intendono quali strumenti finanziari:

- le azioni o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- le obbligazioni, i titoli di Stato o gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato di capitali;
- gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal Codice Civile;

- le quote dei fondi comuni di investimento;
- i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti di cui sopra;
- contratti “*futures*” su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swap*), anche quando il pagamento avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e i relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell’interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l’OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell’interesse della Cooperativa.
- L’OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell’informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l’obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.
- Qualora l’accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.
- L’OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all’integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 5

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (art. 25 *septies*).

La legge 3 agosto 2007, n. 123 ha introdotto l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 58 c.p. (omicidio colposo) e 590, comma terzo c.p. (lesioni personali colpose gravi o gravissime) in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le fattispecie delittuose introdotte all'art. 25 *septies* riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (imprudenza, imperizia e negligenza) bensì da colpa specifica.

In particolare si richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa da reato della Cooperativa, inoltre è necessario, ai sensi dell'art. 5 del Dlgs. 231/01, che i reati di cui sopra siano commessi nell'interesse e vantaggio dell'ente.

Aree di rischio.

- Attività di affidamento di lavori di prestazione d'opera ad aziende esterne;
- Valutazione dei rischi e predisposizione di procedure di sicurezza;
- formazione ed informazione del personale;
- gestione delle emergenze;
- gestione della conformità di macchine ed impianti;
- acquisto di servizi, affidamento di lavori in appalto ad aziende esterne;
- formazione del personale sulla sicurezza;
- manutenzione macchine/attrezzature.

Procedure specifiche per aree sensibili.

Al fine di evitare la commissione di reati in materia di sicurezza sul lavoro è richiesto:

- aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi e sua applicazione al fine di mitigare i rischi;
- verifica della corretta applicazione degli adempimenti in materia di appalti;
- verifica della corretta applicazione degli adempimenti in materia di cantieri;
- verifica periodica dello stato di conformità aziendale a leggi e regolamenti applicabili;
- verifica periodica della manutenzione di macchine/attrezzature
- nel processo di selezione dei fornitori di prestazione d'opera e nella valutazione delle relative competenze tecnico - professionali i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni nella presente area strumentale, sono tenuti al rispetto delle disposizioni aziendali di sicurezza in merito alla gestione degli appalti.

Tali procedure, oltre a definire ruoli e responsabilità, consentono all'azienda di esercitare il controllo delle competenze tecnico - professionali del personale esterno incaricato.

A tal proposito il personale della Cooperativa coinvolto nel processo di gestione delle risorse umane verifica che:

- il personale prima di essere destinato alla mansione sia stato adeguatamente formato;
- il personale neoassunto all'atto dell'assunzione venga informato e formato sui rischi di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il personale addetto alle squadre di emergenza sia adeguatamente formato secondo le scadenze previste;
- tutto il personale aziendale partecipi alle prove di emergenza secondo le scadenze previste.

Tutto il personale della Cooperativa nonché i fornitori ed il personale esterno deve essere reso edotto dell'adozione del MOG e del Codice Etico da parte della Cooperativa.

La conoscenza ed il rispetto del MOG costituirà obbligo contrattuale per tali soggetti espressamente previsto nei contratti con essi siglati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo

ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notiziare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 6

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (art. 25 *novies*).

Con la legge 94/09 del 23 luglio 2009 veniva inserito nel Dlgs. 231/01 il nuovo art. 25 *novies* rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Tale articolo contempla alcuni reati previsti dalla Legge sul Diritto d'Autore.

Le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione di tali delitti sono di natura pecuniaria fino a 500 quote e di natura interdittiva: interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

Aree di rischio.

- Gestione del sistema informatico aziendale;
- gestione dei contenuti del sito internet aziendale.

Procedure specifiche per aree sensibili.

- Informare tutti i soggetti orbitanti attorno alla Cooperativa autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi di mantenere riservate le proprie credenziali di accesso e di non divulgarle a soggetti terzi. Si richiede, inoltre, un corretto utilizzo delle banche dati a disposizione nonché dei software.
- Prevedere che i Destinatari autorizzati ad accedere al sistema informatico della Cooperativa non siano abilitati a procedere ad installare, nelle postazioni informatiche poste nella loro disponibilità, alcun programma/*software*/applicazione.
- Il Consulente Informatico sarà tenuto alla verifica periodica dei *software* installati nel sistema informatico della Cooperativa al fine di verificare la eventuale commissione di reati in materia di violazione del diritto di autore.
- In caso di accertamento di violazioni il Consulente Informatico sarà tenuto a prendere

tutte le iniziative necessarie per impedire che l'attività delittuosa venga protratta.

- Dell'attività svolta il Consulente Informatico dovrà dare immediata comunicazione all'OdV.
- Far sottoscrivere ai soggetti autorizzati ad accedere ai sistemi informatici uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali.
- Provvedere alla cancellazione degli *account* degli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.
- Prevedere, nei rapporti contrattuali con fornitori di *software* e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva volte a tenere indenne la Cooperativa da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi.
- Nei contratti stipulati con soggetti terzi deve essere espressamente contenuta una apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs. 231/01.
- Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.
- L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.
- Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.
- L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 7

REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies*).

Con D.lgs 7 luglio 2011, n. 121 sono stati inseriti nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente *ex* Dlgs 231/01 i reati ambientali.

Le sanzioni previste per l'ente responsabile di illeciti ambientali sono principalmente pecuniarie di entità differente a seconda del tipo di reato.

È, poi, prevista la sanzione dell'interdizione definitiva dell'attività qualora l'ente ovvero una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare attività organizzate per traffico illecito dei rifiuti ovvero attività che causano inquinamento doloso.

Aree di rischio.

- Gestione dei rifiuti speciali;
- processi aziendali potenzialmente inquinanti.

Procedure specifiche per aree sensibili.

- Il CdA della Cooperativa, con delega formale, individua in seno alla stessa un Responsabile Ambientale. In caso di mancata nomina del Responsabile Ambientale le sue funzioni saranno svolte dal Presidente della Cooperativa.
- Per la gestione dei rifiuti speciali, la Cooperativa delega soggetti terzi in possesso delle qualifiche per provvedere al ritiro/gestione/smaltimento di detti rifiuti.
- Tali soggetti sono nominati dagli organi della Cooperativa con atto scritto.
- I soggetti terzi che si occupano della gestione dei rifiuti della Cooperativa devono prendere visione, accettare ed attenersi al MOG ed ai divieti e procedure della presente parte speciale finalizzati ad impedire la commissione dei reati ambientali.
- La documentazione ambientale che certifica la composizione dei rifiuti trasportati e

spediti deve essere firmata per approvazione dal Presidente della Cooperativa ovvero in alternativa al Responsabile Ambientale.

- Nel caso in cui il Presidente o il Responsabile Ambientale rilevi delle irregolarità documentali provvederà ad avviare una segnalazione all'OdV per valutare l'adozione di procedimenti disciplinari del caso.
- Al Presidente o al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti speciali che deve essere fatto secondo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale.
- Al Presidente o al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa.
- Al Presidente ovvero al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della gestione amministrativa delle pratiche relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti dalla Cooperativa.
- Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.
- L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.
- Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.
- L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO N. 8

WHISTLEBLOWING

Con la legge 30 novembre 2017, n. 179, pubblicata in G.U. il 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017 è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova disciplina in materia di Whistleblowing che interessa sia il settore pubblico che il privato.

In particolare, la citata normativa rafforza i canali di informazione ed estende al settore privato una forte tutela del dipendente o del collaboratore che effettui segnalazioni di violazioni del modello di organizzazione apprese durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Queste segnalazioni, che possono provenire sia da soggetti apicali che dai subordinati, devono avere ad oggetto condotte illecite ai sensi del modello di organizzazione in concreto adottato dalla società, devono risultare circostanziate ed essere fondate su elementi precisi e concordanti.

Gli enti dovranno adottare due canali per consentire la veicolazioni delle segnalazioni:

- un primo canale “tradizionale” che consenta la riservatezza dell’identità del segnalante (o whistleblower) al momento dell’inoltro dell’informazione e nelle successive fasi di gestione della stessa;
- un secondo canale alternativo informatizzato che consenta di garantire la riservatezza dell’identità del whistleblower.

Appare, dunque, di tutta evidenza come il legislatore sia intervenuto in quello che, in effetti, costituiva sicuramente l’anello debole dell’impiantistica del d.lgs. 231/01 attraverso l’implementazione di quei canali deputati a veicolare i flussi di informazione

Sempre nella medesima direzione, si pone poi l’ulteriore novità introdotta dalla normativa in commento relativa alla previsione all’interno del modello di organizzazione di un vero e proprio divieto di ritorsione nei confronti dei soggetti segnalanti.

Comunicazioni afferenti condotte illecite.

- Qualora Il Segnalante venga a conoscenza della realizzazione di attività illecite ai sensi del presente MOG da parte di soggetti operanti all'interno della Cooperativa, è tenuto a procedere a segnalare ai Destinatari tali episodi attraverso i Canali di Segnalazione predisposti dall'Ente e di seguito descritti.
- Proprio al fine di favorire la comunicazione di illeciti, la Cooperativa ha predisposto un duplice Canale di Segnalazione.

Le predette segnalazioni possono, infatti, avvenire sia in via analogica, che in via digitale.

In via analogica, attraverso una comunicazione scritta in busta chiusa che dovrà essere inviata a mezzo di raccomandata all'attenzione dell'OdV .

In via digitale, le comunicazioni possono essere inoltrate all'apposito indirizzo di posta elettronica: segnalazioni@sanfrancescocoop.it.

Contenuto e forma delle Segnalazioni.

- Le segnalazioni devono avere ad oggetto fatti specifici e risultare il più possibile circostanziate attraverso una dettagliata descrizione della condotta illecita.
- Non sono ammesse comunicazioni generiche che non contengano una chiara descrizione del fatto illecito asseritamente commesso né l'indicazione di elementi in grado di consentire l'individuazione del soggetto al quale si imputa la condotta illecita.
- Qualora conosciute, la segnalazione dovrà contenere le circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi.
- Le segnalazioni dovranno contenere l'indicazione delle generalità del Segnalato ovvero altri elementi che consentano di individuare quest'ultimo.
- Le segnalazioni dovranno contenere, qualora possibile, l'indicazione di ulteriori soggetti che possono riferire sui fatti illeciti.

- Le segnalazioni potranno essere corredate da ulteriori documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti in esse contenuti nonché ulteriore informazione che possano fornire un utile riscontro di quanto segnalato.

Oggetto della segnalazione.

Oggetto della segnalazione sono le condotte illecite di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione, ovvero a causa o in occasione dello stesso.

Trattasi, dunque, di fatti avvenuti all'interno della Cooperativa o comunque relativi ad essa.

Sono archiviate le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo la gamma dei reati presupposto di cui il D.lgs. 231/01, bensì anche i comportamenti illeciti che possono avere riflessi sulla attività, a prescindere dalla rilevanza penale e, pertanto, venga in evidenza un malfunzionamento delle attività aziendali.

L'istruttoria.

- Le comunicazioni relative alla commissione di condotte illecite trasmesse secondo le modalità di cui sopra verranno ricevute dall'OdV, il quale provvederà ad avviare un'istruttoria interna finalizzata a verificare la fondatezza della segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.
- Tale istruttoria avverrà secondo modalità che garantiscano il totale anonimato del segnalante coinvolgendo il minor numero possibile di soggetti proprio al fine di scongiurare pregiudizi ovvero ritorsioni nei confronti dell'autore della segnalazione.
- L'istruttoria avrà una durata massima di dieci giorni, prorogabili su richiesta dell'OdV, durante i quali l'OdV avrà la possibilità di intervistare i soggetti coinvolti nella segnalazione, richiedere documenti agli organi sociali e, più in generale, svolgere tutte le attività necessarie per verificare la fondatezza della natura della segnalazione ricevuta.
- All'esito dell'istruttoria l'OdV dovrà redigere una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

- Nel caso in cui l'esito dell'accertamento svolto non consentirà di ravvisare violazioni rilevanti ai sensi del MOG, l'OdV provvederà ad archiviare la segnalazione.
- Qualora, l'istruttoria avesse esito negativo e risultasse che la segnalazione che ha dato avvio all'istruttoria fosse stata dolosamente infondata, l'OdV dovrà trasmettere la relazione, unitamente ad una nota da esso redatta, al CdA della Cooperativa.

Nei caso di segnalazioni rivelatesi dolosamente infondate, è prevista per il segnalante una sanzione pecuniaria compresa tra i 2.000,00 ed i 5.000,00 euro che verrà deliberata dall'OdV sentito il CdA.

- Nel caso in cui la segnalazione dovesse rivelarsi fondata, l'OdV, ricevuta la relazione, provvederà a darne immediata informazione agli organi societari e, qualora venissero rilevati illeciti penali, si procederà immediatamente ad informare dell'accaduto la competente Autorità Giudiziaria.

In tale caso, la relazione verrà trasmessa priva delle informazioni/dati da cui sia possibile desumere l'identità del segnalante. Tutti i soggetti che vengono conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza e all'obbligo di non divulgare quanto venuto a loro conoscenza, se non nell'ambito di indagini giudiziarie.

Qualora la segnalazione sia trasmessa ad organi esterni, l'OdV evidenzierà che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto al quale l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza così come previsto dalla vigente normativa.

- In caso di segnalazione fondata, gli organi della Cooperativa intraprenderanno tutte le iniziative necessarie al fine di inibire ovvero limitare le conseguenze illecite derivanti dalla condotta oggetto di segnalazione.

Tutela del whistleblower.

L'identità del whistleblower viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui l'identità debba essere rilevata per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo, etc.).

L'identità del whistleblower può essere rivelata ai soggetti responsabili della gestione dell'intero procedimento disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

Tutti i soggetti che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria (es. azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'OdV che, valutata tempestivamente la sussistenza degli elementi, potrà segnalare l'ipotesi di discriminazione:

- al Presidente della Cooperativa il quale valuta tempestivamente l'opportunità e/o necessità di adottare tutti gli atti o i provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- alla Procura della Repubblica, qualora si verificano fatti penalmente rilevanti

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni nonché all'accesso civico, anche generalizzato, di cui agli artt. 5 e 5 bis Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni.

Tutela della privacy

I dati personali raccolti nel procedimento di segnalazione verranno trattati nel rispetto della normativa vigente (Dlgs. 196/2003 e succ. modif., anche in relazione alle modifiche apportate dal Regolamento U.U. 679/2016).

In particolare, l'interesse legittimo del titolare del trattamento è fornito dall'interesse al corretto funzionamento della struttura e alla segnalazione degli illeciti, mentre la base

giuridica è costituita dalla normativa specifica in materia di segnalazione degli illeciti.

Per quanto concerne la conservazione dei dati, gli stessi dovranno essere tenuti sino al completo esaurimento della procedura, ferme restando le esigenze di giustizia.

Al momento della segnalazione pertanto verrà quindi fornita al segnalante una apposita informativa, riguardante il trattamento dei dati.

Responsabilità del whistleblower e di altri soggetti

La presente procedura non tutela il whistleblower in caso di segnalazione calunniosa o diffamatoria o comunque o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ulteriori responsabilità sono eventualmente accertate in capo al whistleblower in tutti i casi in cui non rispetti le prescrizioni di cui alla presente sezione (ad es. segnalazioni effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato, etc.)

Ugualmente saranno passibili di sanzioni i soggetti che – comunque interessati al procedimento – non rispettano le prescrizioni fornite.

Sanzioni

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2001 sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come sopra riportate
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali e il procedimento ivi descritto.

Restano ferme le specifiche sanzioni previste dall'art. 54 *bis* del Dlgs n. 165/01 in quanto applicabili.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 9

REATO DI IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI PRIVI DI PERMESSO DI SOGGIORNO

La presente Parte Speciale si riferisce al **reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** richiamato dalla disposizione di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del **D.Lgs. n. 109/2012**, avvenuto il 9 Agosto 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-duodecies prevede che:

"In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"

L'art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato".

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle"*

prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- in numero superiore a tre;
- minori in età non lavorativa;
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro.

La presente Parte Speciale ha lo **scopo** di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi all'impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Cooperativa;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Cooperativa (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-duodecies;
- fornire all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Aree di rischio

Le attività sensibili sono le seguenti:

1. assunzione del personale, con particolare riferimento ai cittadini extracomunitari;
2. comunicazione dell'assunzione di cittadini extracomunitari agli enti pubblici (Sportello Unico per l'im-migrazione, Centro per l'impiego, ecc) in conformità con la normativa vigente;
3. monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi;
4. gestione dei contratti con appaltatori ed altre aziende;
5. richiesta di informazioni ai fornitori in merito ai lavoratori impiegati, compresa la

possibilità di svolgere verifiche.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

3.1. Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali.

Tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Obblighi

In via generale, è fatto obbligo di espletare tutte le attività aziendali e, in particolare, le attività sensibili sopra richiamate, in conformità a:

- le disposizioni contenute nel D.Lgs. 286/1998 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e s.m.i;
- le regole di comportamento previste dal Codice Etico;
- il presente Modello.

Il Datore di Lavoro e le unità organizzative che intervengono nelle aree sensibili operano nel

rispetto dei seguenti principi:

- impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno;
- richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso;
- monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno;
- inviare comunicazioni ai dipendenti in prossimità della scadenza del permesso di soggiorno;
- archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno;
- inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni trasmesse siano veritiere, complete e basate su un'idonea documentazione;
- assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo introdotti per favorire la compliance con la normativa inerente ai rapporti di lavoro;
- operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello.

Divieti

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodicies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano le regole di condotta ed i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola categoria di reati, devono essere rispettati nello svolgimento delle attività a rischio.

Assunzione di cittadini extracomunitari.

L'assunzione dei cittadini extracomunitari deve avvenire nel rispetto della recruitment policy prevista per l'assunzione del personale.

Al fine di rafforzare i controlli sull'attività in questione si prevede di:

- applicare la check list interna riguardante i documenti da richiedere ai candidati, che prevede espressamente la presentazione del permesso di soggiorno;
- acquisire il documento permesso di soggiorno e farne una copia che, in caso di assunzione del personale, dovrà essere archiviata nel dossier personale;
- comunicare all'OdV tramite la scheda dei flussi informativi l'assunzione di cittadini extracomunitari, in modo da poter svolgere ulteriori attività di controllo sulla correttezza dell'iter seguito.

Monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno e gestione dei rinnovi.

Al fine di ridurre il rischio di impiego di dipendenti il cui permesso di soggiorno è scaduto, il preposto ufficio della Cooperativa effettua le seguenti attività:

- effettua su base almeno mensile un monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari;
- invia, almeno 30 gg. prima della data di scadenza del permesso di soggiorno, una comunicazione scritta via email al dipendente, evidenziando l'approssimarsi della data di scadenza del permesso di soggiorno e richiedendo di consegnare all'azienda copia del documento attestante l'avvenuto rinnovo;
- trasmette in via telematica, anche per il tramite di soggetti esterni, le informazioni relative al rinnovo del permesso di soggiorno al Centro per l'impiego.

Gestione della contrattualistica con aziende esterne e richiesta di informazioni.

Nell'ottica di prevenire il rischio che per la società possa configurarsi, anche soltanto in via indiretta e potenziale, una responsabilità per l'impiego di cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno da parte di appaltatori ed altri fornitori, si prevede di inserire nei contratti da stipulare ex novo, oltre alla clausola 231, quanto segue:

- l'impegno della controparte di assicurare che, nel caso in cui nell'esecuzione della

fornitura (o dell'appalto) siano impiegati lavoratori extracomunitari, questi ultimi siano in possesso di regolare permesso di soggiorno e di sollevare la Cooperativa da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato adempimento di tale obbligo;

Per i contratti in essere con aziende che nello svolgimento di attività per conto della Cooperativa sono solite impiegare personale extracomunitario, è previsto l'invio di una comunicazione scritta, finalizzata ad integrare i contratti con le indicazioni riportate nei punti precedenti, in modo da manlevare la Cooperativa per eventuali infrazioni compiute dalla controparte.

Contratti.

Nei contratti con i collaboratori esterni (consulenti del lavoro, aziende incaricate degli adempimenti legislativi relativi alla gestione del personale, ecc.) deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel MOG.

Comportamento da seguire in caso di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 10

REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati richiamati dalle disposizioni di cui all'art. 25-ter s) bis del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore del DDL. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA.

Successivamente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 38/2017, recante "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato", entrato in vigore il 15 Aprile 2017, è stato riformulato il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. ed è stato introdotto la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione disciplinata dall'art. 2635-bis del codice civile.

Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, l'art. 2635 del codice civile prevede che:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Per quanto riguarda invece il reato di istigazione alla corruzione tra privati, l'art. 2635-bis prevede che:

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.
2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per

omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

3. Si procede a querela della persona offesa'

Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, gli interventi normativi suddetti hanno previsto l'inserimento dell'art. 25- ter, comma 1, lettera s-bis) per il reato di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 di cui sopra, e, per il reato di istigazione alla corruzione tra privati, ai casi di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile. La presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- individuare ed illustrare le fattispecie di reati relativi di corruzione tra privati per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con contemporaneo interesse o vantaggio per l'Azienda, è prevista la responsabilità amministrativa in capo alla Cooperativa;
- indicare i "principi di comportamento" e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner della Cooperativa (Destinatari in generale), sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto inerente il reato relativo all'art. 25-ter lettera s-bis;
- fornire all'OdVed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di riferimento per l'esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Aree di rischio.

Le attività sensibili sono le seguenti:

- richiesta ed erogazione di finanziamenti;
- gestione incassi da clienti (compresi abbuoni, ribassi, sconti, ecc.);
- pagamenti a fornitori
- scelta del fornitore;
- stipula dei contratti.
- qualsiasi altra attività (es. fornitura di servizi, certificazione qualità, rapporti con laboratori esterni) avente come controparte un soggetto o una società privata, dal cui svolgimento può derivare un beneficio anche soltanto potenziale per la Cooperativa;

- le attività di selezione, contrattualizzazione e gestione dei rapporti con gli intermediari che intervengono nei processi di cui sopra.

I suddetti processi determinano un punto di contatto con soggetti privati e presentano, anche soltanto in via potenziale, il rischio di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati.

Ai suddetti processi che potremmo definire diretti, in quanto determinano un punto di contatto con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi di supporto, ossia quelle attività nel contesto delle quali si potrebbero realizzare ulteriori reati.

Si citano, a titolo di esempio: -

- la gestione degli omaggi a clienti, distributori, agenti, ecc.;
- le vendite a titolo gratuito;
- le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc;
- le donazioni;
- la gestione delle attività di tesoreria;
- la selezione e gestione delle risorse umane;
- gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti;

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio (di seguito “**Collaboratori interni**”).

Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche a tutti i soggetti che intrattengono relazioni di affari con la Cooperativa (di seguito “**Collaboratori Esterni**” ed unitamente ai Collaboratori interni i “**Collaboratori**”), che nell'espletamento delle attività per conto della stessa devono attenersi al rispetto di quanto ivi previsto.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con

quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Protocolli per i Collaboratori Interni.

Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezione in due aree:

- obblighi;
- divieti.

Obblighi

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il codice etico;
- le disposizioni organizzative interne per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- le procedure operative previste dal manuale integrato qualità, ambiente ed igiene per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a rischio sopra individuate;
- la normativa relativa ai processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente;
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente.

Divieti.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001.

E' fatto divieto in particolare di:

- offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali. Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in contrasto con le disposizioni contenute nel Codice Etico. E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore non possono eccedere un valore unitario superiore a 80 Euro. Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia. Ogni qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che l'omaggio possa influenzare l'obiettività di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa, o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Cooperativa;
- accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla *policy* della Cooperativa. In questi

casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente documentati ed espressamente autorizzati. Nel corso del processo di erogazione della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di soggetti privati;

- sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, cene) per un ammontare superiore ad euro [-].
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Il limite di [-] Euro deve essere inteso come limite annuale riferito a un medesimo destinatario. 16
- riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore di consulenti e *partners*, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- riconoscere compensi in favore di fornitori che non trovino adeguata giustificazione, in relazione al tipo di controprestazione;
- procedere all'assunzione di familiari o altri soggetti quando l'assunzione è rivolta ad ottenere indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale e al di fuori dell'*iter* previsto dalle procedure per l'assunzione del personale. Le azioni previste nei punti precedenti sono vietate, tanto se poste in essere direttamente dal personale della Cooperativa, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non dipendenti che agiscano per conto della Cooperativa stessa.

Protocolli per i Collaboratori Esterni.

I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti che intrattengono rapporti con soggetti privati per conto della Cooperativa. In generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto della Cooperativa, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di riferimento e alle disposizioni contenute nel

Codice Etico e nel MOG. Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono state distinte le regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree:

- obblighi ;
- divieti.

Obblighi

Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il contratto stipulato con l'azienda;
- il Codice Etico;
- il MOG;
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento.

In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la presenza di rischi che possono comportare una violazione del Codice Etico e del presente modello, è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente della Cooperativa per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire.

Divieti

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che possono comportare il configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla Cooperativa.

E' fatto divieto in particolare di:

- cooperare con dirigenti e dipendenti della Cooperativa nell'offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali;
- cooperare con dirigenti e dipendenti della Cooperativa quando la cooperazione è finalizzata ad accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, cessione di prodotti a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;

- cooperare con dirigenti e dipendenti della Cooperativa quando la cooperazione è finalizzata ad effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti privati al di fuori di quanto previsto dalla *policy* della Cooperativa.

Comportamento da seguire in caso di verifica di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 11

AUTORICICLAGGIO

Con l'approvazione della Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (di seguito anche la "Legge"), in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, all'art. 648-ter.1 del codice penale, il delitto di autoriciclaggio, annoverandolo inoltre fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001 (art. 25-octies).

Il testo del nuovo art. 648-ter.1 è il seguente:

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Nella valutazione dei rischi di commissione del reato di autoriciclaggio, occorre tener conto del fatto che la commissione dello stesso necessita di due distinti elementi:

- a. la commissione di (o concorso in) un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, beni o al-tre utilità);
- b. l'impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista
 - in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
 - in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa.

Per l'analisi dei rischi, si è proceduto all'identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per la Cooperativa.

A tal proposito si evidenzia che l'elenco dei delitti non colposi attraverso i quali un'azienda potrebbe generare delle provviste illecite è particolarmente ampio. Alcuni di questi delitti coincidono con quelli analizzati nelle altre parti del Modello 231 e, pertanto, costituiscono già aree sensibili ai fini del reato di autoriciclaggio le attività a rischio riportate nelle altre parti speciali del presente documento. Conseguentemente i protocolli previsti nella parte generale e in quelle speciali del Modello 231 adottato dalla Cooperativa devono essere considerati anche quali componenti del sistema di controllo preventivo adottato dall'azienda al fine di ridurre la probabilità di accadimento dei reati presupposto dell'autoriciclaggio.

Ancorché la Circolare n. 19867/2015 di Confindustria sollevi dei dubbi sulla rilevanza in termini di "rischio 231" dei reati tributari, nonché di qualunque altro delitto non colposo non ricompreso all'interno del catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, come presupposto dell'autoriciclaggio, l'esistenza di opinioni contrarie in dot-trina, l'attuale assenza di pronunce giurisprudenziali chiarificatrici e la volontà della Cooperativa di ridurre i rischi di *compliance*, hanno portato ad assumere un atteggiamento prudentiale sì da includere nell'analisi delle aree a rischio, in via cautelativa, le diverse fattispecie dei reati tributari. Prendendo spunto, infatti, dalla Relazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria (Valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2013), sono state analizzate, le diverse tipologie di reati tributari come definiti dal D.Lgs. 74/2000, al fine di identificare le operazioni a maggior rischio, che potrebbero dar luogo al reato di autoriciclaggio. E' opportuno precisare, inoltre, che non tutti i reati tributari danno luogo ad un rischio di

autoriciclaggio. Peraltro, come indicato, l'autoriciclaggio si perfeziona solo laddove;

- tramite un delitto si accumulino denaro, beni o altre utilità,
- gli stessi siano reinvestiti,
- si siano dispiegati ostacoli concreti all'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, le attività a rischio per i reati fiscali sono state individuate a seguito delle interviste svolte con il personale della società e tramite l'analisi della documentazione acquisita dall'OdV. Di seguito si riporta per le diverse tipologie di reati fiscali che potrebbero dar luogo a fenomeni di autoriciclaggio, i processi gestionali che presentano un profilo di rischio e per ognuno di essi si indica il livello di esposizione al rischio. Si precisa che:

Per il reato di **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Ciclo passivo – Fatturazione da parte di fornitori di beni;

Descrizione Rischi: Il reato potrebbe essere attuato mediante la registrazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o per un diverso ammontare rispetto a quello effettivo per evadere imposte sui redditi o l'Iva.

Per il reato di **Dichiarazione infedele** sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

- Predisposizione delle dichiarazioni annuali imposte dirette ed indirette;
- Processi a rischio indicati in precedenza per i reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Descrizione Rischio: indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte dirette o all'IVA, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi, per ridurre l'imponibile al fine di evadere tali imposte.

Per il reato di **Dichiarazione omessa** sono stati individuati i seguenti processi a rischio:

1. Predisposizione della dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette;

- 2. Predisposizione della dichiarazione annuale relativa alle imposte indirette.

Descrizione Rischio: mancata presentazione, essendovi obbligato, di una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o all'IVA.

Per il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** sono stati individuati i seguenti pro-cessi a rischio:

- Archiviazione documenti contabili.

Descrizione Rischio: occultamento o distruzione di scritture o documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non permettere la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

In un'ottica prudenziale, costituiscono, inoltre, aree sensibili, quelle operazioni che danno luogo a qualsiasi impiego del denaro, beni o altra utilità (di provenienza illecita) quali, a titolo di esempio, gli acquisti di beni e servizi, il pagamento del personale, il pagamento di imposte e tasse e, più in generale, altre forme di impiego delle liquidità. I protocolli che disciplinano le modalità di gestione di queste operazioni sono descritte in altre parti del Modello (attività di supporto per reati verso la PA e corruzione tra privati) alle quali si rinvia.

L'esigenza di considerare tra le aree sensibili qualsiasi forma di impiego del denaro deriva dalla tendenza della giurisprudenza *della idoneità della condotta ad occultare la provenienza delittuosa dei beni* per la sussistenza del reato di riciclaggio. Secondo la Cassazione, infatti, *"il delitto di riciclaggio è a forma libera e pertanto può essere integrato da qualsiasi condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene ricevuto"*. Cfr. Cass., sez. I, 11/12/2007, Addante, in Mass. Uff., n. 238840.

PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI

Regole generali

In particolare è fatto divieto di:

- realizzare comportamenti tali da configurare le fattispecie di reato individuate precedentemente;
- realizzare comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Cooperativa pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:

- non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale.
- si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, la Cooperativa fa in modo che:

- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti;
- non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento;
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini previsti dalla normativa.

La Cooperativa si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

PROTOCOLLI SPECIFICI

Per il reato di **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti** si riportano di seguito le aree a rischio e per ciascuna di esse la descrizione dei presidi specifici.

Fatturazione da parte di fornitori di beni

Per acquisti di beni da fornitori il processo è gestito secondo le *policy* aziendali.

La tracciabilità del processo per la verifica dell'effettività della transazione e della corretta registrazione contabile degli acquisti deve essere assicurata tramite la predisposizione, per ciascuna transazione, della documentazione prevista dalle procedure aziendali.

Per il reato di **Dichiarazione infedele** si riportano di seguito le aree a rischio e per ciascuna di esse la descrizione dei presidi specifici.

- Predisposizione delle dichiarazioni annuali.

Il calcolo delle imposte dirette è predisposto internamente dal preposto consulente riprendendo i dati della contabilità. Successivamente alla realizzazione del calcolo si procede alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il calcolo delle imposte indirette è effettuato dal consulente. La dichiarazione annuale è allegata al Modello Unico.

- Processi a rischio individuati per i reati di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti" e di "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici"

Valgono le considerazioni e i presidi evidenziati per il reato di "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti".

Per il reato di **Dichiarazione omessa** si riportano di seguito le aree a rischio e per ciascuna di esse la descrizione dei presidi specifici.

- Predisposizione della dichiarazione annuali relative alle imposte dirette;
- Predisposizione della dichiarazione annuale relativa alle imposte indirette.

Valgono le considerazioni e i presidi evidenziati per il reato di “Dichiarazione infedele”.

Per il reato di **Occultamento o distruzione di documenti contabili** si riportano di seguito le aree a rischio e per ciascuna di esse la descrizione dei presidi specifici.

- Archiviazione documenti contabili.

Per le fatture attive e passive è prevista un'archiviazione elettronica sostitutiva.

Per i registri IVA l'archiviazione è cartacea.

Per il reato di **Omesso versamento di ritenute certificate** si riportano di seguito le aree a rischio e per ciascuna di esse la descrizione dei presidi specifici.

- 1. Calcolo e versamento ritenute certificate.

Le ritenute fiscali per i dipendenti sono determinate dal consulente che si occupa delle paghe e il calcolo viene verificato dall'amministrazione del personale.

Comportamento da seguire in caso di verifica di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 12

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

La presente Parte Speciale si riferisce ai **reati di razzismo e xenofobia** richiamati dalle disposizioni di cui all'**art. 25-terdecies** del D. Lgs. 231/2001.

Per effetto dell'entrata in vigore della **Legge Europea 2017**, il novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con le fattispecie criminose di cui sopra.

In dettaglio, l'art. 25-terdecies prevede che:

"1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3."

L'art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce che:

" Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232."

I delitti considerati in questa parte Speciale del MOG riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia - inciso aggiunto dalla stessa Legge Europea - della Shoah o dei

crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

Considerate le attività svolte dalla Cooperativa la probabilità di accadimento dei suddetti reati è considerata remota poiché la propaganda politica e le forme di discriminazione religiosa e razziale sono assolutamente vietate e condannate sia dalle regole contenute nel Codice Etico e dai principi e dalle linee guida inclusi nel presente Modello.

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di *risk assessment* con il personale aziendale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato le aree che presentano un'esposizione al rischio seppur remota risultano essere:

- 1. Le donazioni, altre liberalità, la pubblicità e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Cooperativa potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975.
- l'affitto dei locali e di spazi aziendali a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi lo scopo della propaganda politica

Per ciascuna delle attività sensibili sopra citate, vista la tipologia di attività svolta dalla Cooperativa, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché a collaboratori esterni e partners commerciali.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta ed operino in conformità con quanto indicato dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di razzismo e xenofobia. In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-terdecies del Decreto – Reati di razzismo e xenofobia;
- utilizzare anche occasionalmente la Cooperativa, o una sua unità organizzativa, allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra;
- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- fornire, direttamente o indirettamente, tramite sponsorizzazioni o donazioni le risorse monetarie a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di razzismo e xenofobia;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali ad organizzazioni e movimenti aventi come scopo quello di incitare alla propaganda politica o alla commissione dei reati disciplinati nella presente parte speciale

3.2. Principi procedurali specifici

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti. A tal fine è necessario che le transazioni commerciali e finanziarie siano debitamente documentate e la controparte chiaramente identificata in modo da garantire la tracciabilità dell'operazione e consentire riscontri successivi da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- nel caso in cui alla Cooperativa venga proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente parte speciale, essa viene sospesa e valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV: quest'ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento dell'operazione stessa;
- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell'OdV, da cui risulti che le parti si danno atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti, finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune, a principi di trasparenza e correttezza, nella più stretta osservanza delle disposizioni di legge;
- i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo.

Contratti Nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita clausola, che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D.lgs. 231/01 e del MOG.

Comportamento da seguire in caso di verifica di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 13

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

La presente Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi e delle attività e del contesto aziendale delle Cooperative.

Tale processo ha portato all'individuazione di alcune attività sensibili nell'ambito delle quali è ragionevolmente possibile che sia commesso in reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Conseguentemente sono stati predisposti i principi generali di comportamento ed i protocolli di controllo specifici atti a prevenire, per quanto possibile, la commissione di questa tipologia di reato.

AREE POTENZIALMENTE A RISCHIO

La Cooperativa ha individuato le attività sensibili tra le quali potrebbe essere commesso il reato previsto dall'art. 25 *novies* del Decreto:

- gestione dei rapporti con soggetti che nell'ambito di un processo giudiziario hanno la facoltà di non rispondere;
- gestione dei rapporti con soggetti che sono stati chiamati a rendere dichiarazioni ovvero a testimoniare nel contesto di un processo giudiziario.

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Principi generali

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello, cui si fa integrale rimando.

Tutti i Destinatari, al fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico.

In particolare, i Destinatari seguono i principi etici della Cooperativa relativi ai rapporti con gli altri soggetti, siano essi dipendenti della Cooperativa o soggetti terzi.

Principi procedurali specifici.

Per la gestione dei rapporti riguardanti i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni ovvero a testimoniare nell'ambito di un procedimento o un processo giudiziario, viene previsto che:

- tutti i Destinatari adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico relativamente ai rapporti con i soggetti terzi;
- l'OdV venga informato dai responsabili individuati, laddove ne siano a conoscenza, di eventuali procedimenti penali nei confronti di dipendenti, membri di organi sociali o dai loro stretti congiunti, quando questi vengano ad essere chiamati per rendere l'assunzione di informazioni.

Comportamento da seguire in caso di verifica di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verificano più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 14

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO,

Per quanto concerne la presente Parte speciale, si provvede qui di seguito a fornire l'elenco dei reati indicati nell'art. 25-octies del Decreto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e, infine, l'autoriciclaggio introdotto ad opera della legge n.186/2014 e rubricato all'art.648-ter.1.,del codice penale.

Il presupposto delle quattro ipotesi di reato è il medesimo: la provenienza da delitto del denaro o di altra utilità oggetto di ricezione da parte del soggetto attivo e la consapevolezza di tale provenienza.

Relativamente in particolare al neointrodotto reato di autoriciclaggio, esso si sostanzia nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto in correlazione a particolari reati come ad esempio l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Per quanto riguarda nello specifico la responsabilità degli enti per tutti i menzionati delitti il legislatore ha previsto un sistema di aggravanti oltre all'applicazione di misure interdittive. Inoltre, altra caratteristica peculiare di questa parte speciale è che l'OdV viene investito di specifici doveri informativi, la cui inosservanza comporta - a carico dei componenti - una responsabilità penale di tipo omissivo.

Si descrivono di seguito le fattispecie penali indicate:

- Ricettazione (art. 648 c.p.) La norma prevede la punibilità di colui che al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista riceve o occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque s'intromette per farli acquistare, ricevere o occultare. Il secondo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità. Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base. La giurisprudenza ha inoltre specificato che la prova del delitto base che costituisce un

antecedente necessario, non presuppone un suo accertamento giudiziale e nemmeno l'individuazione del colpevole essendo sufficiente che il fatto risulti positivamente al giudice chiamato a conoscere del reato di ricettazione. Difatti ne può affermare l'esistenza attraverso prove logiche ed è configurabile altresì in cui il reato presupposto rimanga a carico di ignoti.

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) La norma prevede la punibilità di chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato. E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale. Il terzo comma prevede una diminuzione di pena se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale sia previsto la pena della reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base. Tale disposizione pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere siano specificatamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. Ai fini della colpevolezza, oltre alla consapevolezza della provenienza delittuosa, si richiede l'ulteriore scopo di far perdere le tracce dell'origine illecita.
- Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) La norma incrimina chi impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Tuttavia la norma prevede che è punibile colui che non sia concorso nel reato base e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio di denaro. E' prevista un'aggravante se tali fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività professionale. Il terzo comma prevede una diminuzione di pena per i casi di particolare tenuità. Inoltre non esclude la punibilità per tale reato la circostanza che l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non sia imputabile o punibile ovvero manchi una condizione di procedibilità riferita al delitto base.

- Autoriciclaggio (Art.648-ter.1. c.p.) In base a tale norma, commette autoriciclaggio chiunque, dopo aver commesso o concorso nella commissione di un delitto non colposo (c.d. “reato fonte”) da cui derivano denari, beni o altre utilità, provvede al loro impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Il sistema sanzionatorio dettato dall’articolo in esame prevede la reclusione da due a otto anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, con pene diminuite (reclusione da uno a quattro anni e multa da 2.500 a 12.500 euro) se i proventi derivano da un delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. È inoltre prevista l’esclusione della punibilità, «fuori dai casi di cui ai commi precedenti» - ovvero, secondo i primi commenti, al di fuori dei casi in cui vi sia stato occultamento dei proventi del delitto non colposo - per le ipotesi in cui tali proventi siano destinati alla mera utilizzazione o godimento personali. È invece previsto un aumento di pena quando i fatti sono commessi nell’esercizio di una attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Aree a rischio.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale del MOG, le seguenti:

- acquisti e rapporti con i fornitori;
- raccolta fondi e donazioni;
- eventi e sponsorizzazioni.

Destinatari della presente parte speciale: principi generali di attuazione e di comportamento La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai soggetti apicali di e dai dipendenti. Obiettivo della presente parte speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Cooperativa, si conformino alle regole di condotta previste nella presente parte speciale, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità provenienti da

attività illecite. In particolare la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire ai destinatari un elenco esemplificativo di operazioni considerate sospette o anomale ai fini dell'applicazione delle norme relative alla ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di illecita provenienza;
- fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV gli strumenti operativi necessari al fine di esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari sono tenuti in generale a conoscere e rispettare le regole contenute nel Codice etico.

La presente parte speciale prevede a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e obblighi che ciascuno assume nei confronti della Cooperativa nell'ambito dell'esercizio delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati sopra descritti (art. 25-octies del D.Lgs. 231/01);
- utilizzare anche occasionalmente i conti correnti della Cooperativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati della presente parte speciale;
- porre in essere comportamenti che non costituendo di per sé le ipotesi di reato sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo.

Operazioni sospette o anomale.

Si riportano di seguito alcuni esempi di condotta suscettibili di essere interpretati come finalizzati alla commissione dei delitti di cui agli art. 648 – 648-bis – 648-ter c.p.:

- offerta di beni o servizi a costi anormalmente inferiori a quelli di mercato;
- acquisto beni e servizi da enti o soggetti che non esercitano la relativa attività in via professionale;
- raccolta fondi attraverso modalità anomale o ricezione di donazioni da parte di soggetti non identificati.

Principi procedurali specifici

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola situazione delineata nelle Aree di rischio, i Destinatari, come sopra individuati, sono tenuti a rispettare. Tali circostanze, ove opportuno, devono essere integrate da specifiche procedure oppure soggette a comunicazione all'OdV:

- vincoli alla disponibilità di fondi correnti;
- verifiche e controlli delle società con cui s'intrattengono rapporti contrattuali;
- verifiche della regolarità dei pagamenti;
- verifica della provenienza dei fondi attraverso l'identificazione del donante.

Contratti

Nei contratti con collaboratori, consulenti o fornitori in generale deve essere contenuta un'apposita clausola che regoli le conseguenze delle violazioni da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/01 e del presente Modello.

Verifiche dell'OdV.

Il D.Lgs. 231/01 - come sopra anticipato - ha introdotto alcune novità in ordine ai poteri dell'OdV relativamente ai reati della presente parte speciale. Difatti all'OdV è imposto specificatamente l'onere di accertare che le norme siano rispettate, pena una propria responsabilità penale per omessa vigilanza sanzionata, con pene pecuniarie e con 1 anno di arresto.

I compiti dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati della presente parte speciale sono:

- proporre aggiornamenti alle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio;
- il rispetto delle procedure contenute nel Modello;
- esaminare le eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed operare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- comunicare: - operazioni sospette riguardanti sia denaro e/o utilità di sospetta provenienza sia denaro destinato a organizzazione collegate al terrorismo; - infrazioni inerenti: o trasferimenti di denaro superiori ai limiti indicati dalla normativa vigente senza indicazione del beneficiario, della ragione sociale e senza clausola non

trasferibile; o apertura di conti anonimi o con intestazione fittizia. Le citate comunicazioni vanno svolte di concerto con gli altri organi della Cooperativa a ciò preposti.

Comportamento da seguire in caso di verifica di commissione di reati.

Qualora sia stata riscontrata la commissione di reati rilevanti ai sensi del presente protocollo ovvero vi sia fondato motivo di credere che siano stati commessi reati nell'interesse o vantaggio della Cooperativa, è previsto che il soggetto a conoscenza del fatto provveda a notificare immediatamente l'OdV affinché vengano adottate tutte le iniziative reputate idonee nell'interesse della Cooperativa.

L'OdV, informato del fatto, avrà la possibilità di procedere ad una verifica dell'informazione ricevuta e, in caso, di conferma del suo contenuto avrà l'obbligo di procedere affinché la condotta delittuosa venga immediatamente interrotta.

Qualora l'accaduto integri un reato, sarà tenuto ad informare tempestivamente le competenti autorità.

L'OdV sarà tenuto a procedere ad adottare tutte le opportune iniziative ed in particolare procedere all'integrazione del MOG affinché non si verifichino più delitti della specie di quello verificatosi.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 15

REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale in essa contemplati ed indicati all'art. 25-quinquies del Decreto (di seguito i "Reati contro la personalità individuale")

Tale articolo è stato introdotto in seguito all'emanazione della legge 11 agosto 2003 n. 228, la quale all'art. 5 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-quinquies, che prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'ente viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater1 cod. pen.).

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600- quater1 cod. pen.).

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- **Tratta di persone (art. 601 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Cooperativa con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

- **Adescamento di minorenni (art. 609 c.p.).**

Il reato di adescamento di minorenni punisce con la reclusione da uno a tre anni l'adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. A norma dell'art. 609-undecies c.p. *"per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione"*.

• **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).**

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro si configura nei confronti di chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Aree a rischio.

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di *risk assessment* che è stata condotta evidenzia un'esposizione al rischio moderata, date le caratteristiche del business model dell'azienda, la storia della Cooperativa ed i presidi di controllo presenti. Non potendo escludere a priori la configurabilità di tali illeciti, per queste tipologie di reati, le aree sensibili che possono presentare un profilo di rischio risultano essere le seguenti:

1. la gestione del personale con riferimento alle seguenti fasi: la gestione delle assunzioni, la definizione delle mansioni lavorative, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni professionali dei dipendenti, la gestione degli avanzamenti di carriera;
2. la predisposizione del materiale promozionale e pubblicitario compresa la realizzazione di spot e messaggi pubblicitari, la gestione delle immagini ai fini promozionali divulgate tramite Internet e qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
3. la gestione della rete Internet e di altri mezzi di comunicazione;

6. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari, con particolare riferimento alle imprese che non abbiano già una relazione d'affari con la Cooperativa
7. l'applicazione delle disposizioni previste nei Contratti collettivi nazionali e territoriali relativamente alle retribuzioni applicate al personale;
8. il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
9. il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
10. le condizioni di lavoro ed eventuali metodi di sorveglianza a cui vengono sottoposti i dipendenti;
3. gestione dei pazienti presenti nella Cooperativa.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori e partners: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti contro la personalità individuale.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

a. fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello

b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- le procedure gestionali per l'assunzione e la gestione del personale
- i contratti di lavoro
- i CCNL, i contratti aziendali ed i contratti in vigore per i dipendenti della Cooperativa.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che devono essere rispettati:

1. gli esponenti aziendali, i dipendenti ed i collaboratori esterni devono operare nel rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa vigente;
2. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali e dal personale dell'azienda, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
3. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità di tali partners o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;
4. in caso di assunzione diretta di personale, da parte della Cooperativa, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali previsti per l'assunzione ed il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro,

- ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia;
 6. la Cooperativa organizza periodicamente delle sessioni formative aventi ad oggetto il Codice etico e il presente modello per informare il personale sulle modifiche intervenute e sensibilizzarlo sui comportamenti da tenere e sulle condotte vietate in quanto confliggenti con i valori etici della Cooperativa e che potrebbero dar luogo ad uno dei reati previsti dalla presente Parte Speciale;
 7. l'utilizzo dei sistemi di sorveglianza (quali telecamere, impianti audio, ecc.) richieste da esigenze organizzative e produttive, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto dei lavoratori e previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure tramite altre forme previste dalla normativa vigente;
 8. le disposizioni in materia di retribuzioni (specifiche per ogni categoria lavorativa), orari di lavoro, periodi di riposo (incluso il riposo settimanale), aspettativa obbligatoria e ferie devono essere definite in conformità con quanto previsto dalla Legge nei Contratti collettivi di lavoro applicabili e nei contratti integrativi sottoscritti dalla Società;
 9. la Cooperativa richiama periodicamente i propri dipendenti ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso indicando in maniera inequivocabile quei comportamenti vietati in quanto in contrasto con il Codice etico e le disposizioni del presente modello;
 10. nel rispetto delle normative vigenti, la Cooperativa si riserva il diritto di effettuare, anche tramite l'OdV o altri soggetti esterni incaricati, periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo;
 11. nel caso in cui l'OdV riceva segnalazioni di violazione delle norme del Decreto, da parte di esponenti aziendali e/o di collaboratori esterni, la Cooperativa è tenuto ad

intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

12. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV della Cooperativa emetterà una raccomandazione, destinati all'Amministratore Delegato e/o agli organi direttivi.

Contratti

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché dei principi contenuti nel modello.

PARTE SPECIALE

PROTOCOLLO 16

REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

Descrizione dei reati

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si precisa che la Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Con Legge 3 agosto 2007 n. 123 il Legislatore ha previsto la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all'art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato emanato il Testo Unico per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'art. 30 delle nuove disposizioni dispone in merito all'esimente dalla responsabilità per l'Ente che attui efficacemente il Modello di Gestione ed Organizzazione previsto dal D. Lgs. 231/01, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnicostrutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello organizzativo e gestionale, per avere efficacia esimente, deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra descritte e deve, in ogni caso, prevedere, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello, in rapporto a quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Ai sensi dell'art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Con l'introduzione dell'art. 25 septies al D. Lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato con violazione delle norme antiinfortunistiche, l'ente è sanzionata con una pena pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

• **Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).**

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell'Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ai sensi dell'art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Principi generali di comportamento e di attuazione

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari.

Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che tali soggetti, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi gravissime con violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Cooperativa, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, con particolare riferimento alla attività di produzione industriale espletata, oltre alle regole di cui al presente modello, gli esponenti aziendali devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti (a titolo esemplificativo):

- il codice etico
- le norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro
- le procedure della Cooperativa stabilite in materia di sicurezza e lavoro
- i CCNL in vigore per i dipendenti della Cooperativa.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-septies
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo
3. utilizzare anche occasionalmente la Cooperativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

Principi procedurali specifici

Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola area a rischio, sono implementati in specifiche procedure aziendali, che tutti gli esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:

1. si deve richiedere l'impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera), siano esse partners o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in

- particolare, l'affidabilità di tali soggetti deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche *indagini ex ante*;
3. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un partner è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Cooperativa di tale anomalia;
 4. nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Cooperativa;
 5. deve essere rispettata, da tutti gli esponenti aziendali, la previsione del codice etico diretta a vietare comportamenti tali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale;
 6. nel caso in cui riceva segnalazioni di violazione delle norme e delle procedure vigenti in materia antiinfortunistiche, igiene, salute e sicurezza sul lavoro da parte di Destinatari e/o di collaboratori esterni, la Cooperativa è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee, per acquisire ogni utile informazione al riguardo;
 7. in caso persistano dubbi, sulla correttezza del comportamento dei collaboratori esterni, l'OdV della Cooperativa emetterà una raccomandazione, destinati al Presidente della Cooperativa ovvero al Consiglio di Amministrazione;